

N° PAP-02196-2025

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/05/2025 al 08/06/2025*

*L'incaricato della pubblicazione
LUCIA BOCHICCHIO*



CITTA' DI POTENZA

Ordinanza Sindacale N°: 48/2025

Sindaco: avv. VINCENZO TELESCA

**OGGETTO: SAN GERARDO 2025-DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI
BEVANDE SUPERALCOLICHE E DI VENDITA PER ASPORTO DI ALIMENTI E
BEVANDE IN VETRO/DIVIETO DI DETENZIONE ED UTILIZZO DI ARTIFIZI
PIROTECNICI E SPR**



CITTÀ DI POTENZA

ORDINANZA SINDACALE n. 48/2025

SAN GERARDO 2025-DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE SUPERALCOLICHE E DI VENDITA PER ASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE IN VETRO/DIVIETO DI DETENZIONE ED UTILIZZO DI ARTIFIZI PIROTECNICI E SPRAY URTICANTI

IL SINDACO

PREMESSO

che, tra il 24 ed il 30 maggio pp.vv., si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Gerardo Patrono di Potenza, e, come consuetudine, la storica “Parata Dei Turchi” del 29 maggio;

CONSIDERATO

che la maggior parte delle manifestazioni, in occasione della predetta festività, avrà luogo nel Centro Storico cittadino;

RILEVATO

- che l'area del Centro Storico cittadino è delimitata dalle seguenti piazze e strade: piazza Vittorio Emanuele II, corso XVIII Agosto 1860, via Beato Bonaventura, via Vescovado, via Due Torri, via XX Settembre, via F.lli Cairolì, via Alianelli, via Pretoria, piazza Mario Pagano, via A. Rosica, via IV Novembre, via G. Mazzini, Corso Umberto I;

- che le zone ricadenti nel percorso della tradizionale della “Parata dei Turchi” sono : Stadio Viviani - viale Marconi-via Verdi-viale Dante-via Vaccaro-piazza XVIII Agosto 1860- corso Umberto I- via Portasalza - via Pretoria - piazza Matteotti - via Scafarelli - largo Duomo;

VISTE le determinazioni assunte nell’ambito del Tavolo Tecnico, convocato dalla Questura di Potenza in data odierna, durante il quale si è convenuto di adottare le stesse misure di sicurezza disposte nell’edizione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono dell’anno passato ed in particolare:

- *divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche;*
- *divieto di vendita, o cessione ad altro titolo, per asporto di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, alluminio, ceramica o di altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a mettere in pericolo l’incolumità fisica delle persone;*
- *divieto di trasporto, possesso o accensione ed artifizi pirotecnici;*
- *divieto di trasporto, possesso ed utilizzo di spray urticanti nonché di qualsiasi altro oggetto contenente sostanze chimiche di facile espulsione;*

CONSIDERATO che il programma tradizionale delle manifestazioni prevede, in Centro Storico, nel giorno 29 maggio, oltre alla storica Parata dei Turchi, anche l’evento di somministrazione ed intrattenimento denominato “Il Pranzo del Portatore”;

RITENUTO

opportuno, al fine salvaguardare quanto più possibile l’incolumità dei cittadini e dei visitatori e la stessa riuscita delle Manifestazioni in onore del Santo Patrono, disporre, nel presente provvedimento i divieti ritenuti opportuni dal predetto Tavolo Tecnico e le altre prescrizioni correlate;

VISTI:

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

1. nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, nei giorni 24-25-26-27-28 e 30 maggio 2025, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17,00 e le ore 5,00 del giorno successivo, nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitato in premessa ed in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, nel giorno 29 maggio 2025, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 12,00 e le ore 5,00 del giorno successivo:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (gradazione superiore a 21 gradi);
- il divieto vendita - o cessione ad altro titolo - per asporto di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, alluminio ceramica o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico

2. i divieti di cui sopra sono diretti agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio in area pubblica (ambulanti) o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, ai titolari di distributori automatici di bevande nonché agli operatori, anche non professionali, delle somministrazioni temporanee che esercitano l'attività di vendita e somministrazione nelle aree sopra indicate;

3. i divieti di cui sopra non si applicano per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente;

4. nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, nei giorni 24-25-26-27-28- e 30 maggio 2025, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 17,00 e le ore 5,00 del giorno successivo, nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa ed in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, nel giorno 29 maggio 2025, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 12,00 e le ore 5,00 del giorno successivo:

il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande superalcoliche e bevande ed alimenti in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica;

E' consentito, nello stesso periodo e fascia oraria, di portare al seguito bevande e alimenti in vetro solo per l'approvvigionamento familiare e il consumo presso il domicilio;

5. è fortemente raccomandato, agli esercenti e all'utenza, il rispetto delle norme penali che dispongono il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, alle persone affette da disabilità mentale e alle persone che si trovano in manifesto stato di ubriachezza, con l'avviso che sarà sanzionata qualsiasi violazione;

6. nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, ed in viale Dante e piazza Verdi nonché lungo tutto, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 12,00 e le ore 5,00 del giorno successivo:

il divieto di trasporto, possesso o accensione di artifici pirotecnici di qualsiasi potenziale;

7. nell'area del Centro Storico cittadino, come delimitata in premessa, dal 24 maggio al 30 maggio 2025, in viale Dante e piazza Verdi, nonché lungo il percorso della Parata dei Turchi, ugualmente indicato in premessa, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 12,00 e le ore 5,00 del giorno successivo:

il divieto di trasporto, possesso ed utilizzo di spray urticanti nonché di qualsiasi altro oggetto contenente sostanze chimiche di facile espulsione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Basilicata" Potenza "e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

– ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, al Presidente della Repubblica ;
- ricorso gerarchico, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto. .

*Dalla Residenza Municipale, 24 maggio 2025
Pratica istruita Titolare E.Q. Suap*

IL SINDACO
Avv. Vincenzo TELESCA